R E P U B B L I C A I T A L I A N A
GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Giulia Procaccini ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11.09.2023, R.G. n 5440/23
DA
WIND TRE S.P.A. avv. C.M. Martino

RICORRENTE

C O N T R O

ABACO S.P.A., avv. M. D'Auria

COMUNE DI ISTRANA

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento;

Conclusioni dell'attrice: come da note conclusive;
Conclusioni della resistente Abaco s.p.a.: come da note conclusive;

MOTIVI della DECISIONE

Ex art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/09.
Con ricorso ritualmente notificato la Wind Tre s.p.a. ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 2 del 12.07.2023 emesso a suo carico dalla Abaco s.p.a. in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del CUP per conto del Comune di Istrana. L'importo ingiunto, pari ad euro 1.179,00, si riferisce alle utenze telefoniche servite ricorrente nel territorio dell'indicato Comune, per l'annualità 2022.

A fondamento della propria opposizione, la Wind tre S.p.a. ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per indeterminatezza dello stesso, la mancanza degli atti presupposti nonchè l'inesigibilità del canone nei confronti della stessa ricorrente. Si è costituita ritualmente in giudizio la sola Abaco s.p.a., contestando estensivamente tutto quanto dedotto e preteso da parte attrice.

La domanda non può trovare accoglimento.
L'art. 1 c. 816 della L. 160/2019 prevede che " a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7

e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Il successivo comma 817 chiarisce che: " Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. "

Il comma 178/2020 della legge 178/2020 ha introdotto poi il concetto di " soggettività passiva in via mediata" che, in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, sostanzialmente ha individuato quali soggetti passivi chiamati al pagamento del CUP tutti gli operatori telefonici che utilizzano le reti Tim/Teleconm in virtù dei contratti d'affitto per servire le varie utenze ancorchè non concessionari dell'infrastruttura che rimane di proprietà TIM /Telecom originario monopolista.

Ciò posto, alla luce di tale presupposto normativo, la pretesa opposta deve essere ritenuta legittima e fondata.

Preliminarmente, non può essere condivisa l'eccezione di indeterminatezza dell'atto impositivo atteso che questo, all'evidenza, appare compitamente motivato nonché corredato da tutti gli elementi necessari al fine di individuare la relativa normativa di riferimento e l'importo per tale ragione dovuto.

In ragione della stessa sono dunque tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, come nella fattispecie in esame, e ciò sulla base del numero di utenze che di fatto si utilizzano in virtù di accordi intervenuti con il concessionario.

Va in proposito osservato che trattandosi di telecomunicazioni, contrariamente a quanto previsto in materia di distribuzione di gas ed energia, il legislatore fa riferimento alla condivisione delle infrastrutture tra tutti gli operatori del settore di tal che deve essere ritenuta legittima l'applicazione del CUP anche al soggetto passivo mediato, co - utilizzatore dell'infrastruttura.

Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea non può essere accolta. La novità della questione trattata nonché il contrasto giurisprudenziale tutt'ora esistente giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Treviso 06.02.2024

IL GIUDICE DI PACE
Dott. ssa Giulia Procaccini